Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa

Ministero della Giustizia
cura della Repubblica presso il Tribunale di SIRACU
USCITA - 13/03/2024 10:02:07 - 0001108

Siracusa, 13/03/2024

Al Sig. Procuratore Generale della Repubblica
CATANIA

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Al Presidente della Camera Penale
SIRACUSA

Oggetto: Direttiva per accesso ex art 335 c.p.p. per le Compagnie Assicurative.

Si trasmette in allegato, per opportuna conoscenza, la nota in oggetto indicata.

Il Procuratore della Repubblica
Sabrina Gambino

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa

Prot. n. 107 /2024 Int.

Siracusa, 13/03/2024

Al Procuratore Aggiunto

Ai Magistrati dell'Ufficio

Al Direttore responsabile del Servizio 335 c.p.p.

Alle Segreterie dei Magistrati

Oggetto: Direttiva per accesso ex art 335 c.p.p. per le Compagnie Assicurative.

Viste le disposizioni dell'Ufficio in materia di rilascio delle certificazioni di cui all'art. 335 c.p.p.;
Rilevata la necessità di disciplinare le comunicazioni delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato ai Legali delle Compagnie di assicurazione in tema di procedimenti penali per reati colposi nonché oer i reati di cui agli artt. 423, 424, 642 C.P.;
Richiamate, preliminarmente, le disposizioni di cui all'art. 335 c.p.p. ed all'art. 110 *bis* del D. Lgs. 28.07.1989, n. 271.

Si dispone quanto segue

Al fine di razionalizzare ed uniformare i criteri di accesso alle informazioni in ordine alle iscrizioni dei procedimenti penali è opportuno disciplinare le modalità di presentazione delle richieste ex art. 335 e 116 c.p.p. da parte degli Avvocati delle Compagnie assicuratrici che

- hanno in corso una trattativa con le parti lese di procedimenti per reati colposi in materia di infortunistica stradale (artt. 589 *bis* c.p., 590 c.p., 590 *bis* c.p.. per i reati di. cui agli artt. 423 c.p. e 424 c.p,)

- che hanno interesse diretto quali persone offese dal reato nell'ipotesi di cui all'art. 642 C.P.

Come noto l'art. 335 c.p.p. prevede che le informazioni in merito alle iscrizioni nel registro notizie di reato possano essere date all'indagato, alla persona offesa ed ai rispettivi difensori.
Inoltre, ai sensi dell'art. 116 c.p.p., è prevista la possibilità di rilasciare copie degli atti del procedimento a *"Chiunque vi abbia interesse"*.

Nell'ambito di questa cornice normativa il rilascio delle informazioni in merito alla pendenza di un procedimento per tali reati (comunicando il nominativo dell'indagato ed il nominativo del magistrato assegnatario) ai legali incaricati dalle Compagnie di assicurazione, le quali potrebbero formalmente assumere nel procedimento penale la veste di responsabile civile, ha come effetto quello di agevolare l'immediata instaurazione di contatti tra le parti allo scopo di addivenire ad un accordo transattivo per il risarcimento del danno favorendo una rapida definizione degli aspetti risarcitori della vicenda.

È interesse dì tutti che il risarcimento del danno avvenga in tempi rapidi e, possibilmente, prima dell'apertura del dibattimento.

Non può d'altronde non considerarsi che la Compagnia di assicurazione è già informata, a seguito di comunicazione inviata dall'assicurato-indagato, in merito alla esistenza del fatto da cui ha origine la pretesa risarcitoria della persona offesa.

Il soddisfacimento delle istanze delle Compagnie di assicurazione va in ogni caso contemperato con le esigenze di segretezza delle indagini e con la *ratio* della disciplina dell'Ufficio del 335 c.p.p...

Inoltre, bisogna tenere presente la circostanza che, salva l'ipotesi in cui la Compagnia di assicurazione sia essa stessa denunziante/querelante (nel qual caso trova applicazione la disciplina di cui all'art. 335 c.p.p.), in genere la Compagnia è *terza interessata rispetto* al procedimento penale, per cui la disciplina dell'accesso al procedimento deve essere necessariamente più rigorosa, sia in termini di conoscibilità dei dati sia in termini di documentazione a sostegno.

Le ipotesi ricorrenti sono le seguenti:

1. istanza presentata dal Legale incaricato dalla Compagnia assicuratrice dì

veicolo coinvolto in un sinistro stradale che è stato disconosciuto dall'assicurato mediante presentazione di querela (allegata all'istanza) con cui si chiede di conoscere, nella qualità di persona offesa dal reato di cui all'art, 642 c.p, il numero di R.G. e il nome del magistrato;

2. istanza presentata dal Legale incaricato dalla Compagnia di assicurazioni, che, a seguito di querela (allegata all'istanza) proposta nei confronti di un proprio assicurato in relazione ad un falso sinistro stradale, chiede di conoscere, nella qualità di persona offesa dal reato di cui all'art. 642 c.p., il numero di R.G. e il nome del magistrato;
3. istanza presentata dal Legale dalla Compagnia assicuratrice di veicolo coinvolto in un sinistro stradale con danni alle persone (lesioni colpose oppure omicidio colposo), con richiesta di conoscere il numero di R.G. e il nome del magistrato;
4. istanza presentata dall'avvocato incaricato dalla compagnia assicuratrice di soggetto responsabile di danni da colpa professionale (medico coinvolto in procedimento penale per lesioni o omicidio colposo) con richiesta di conoscere il numero di R.G. e il nome del P.M.;
5. istanza presentata dall'avvocato incaricato dalla compagnia assicuratrice di soggetto responsabile di danni a terzi derivante da attività di impresa (imprenditore coinvolto in un procedimento penale per crollo di edifici) con richiesta di conoscere il numero di R.G. e il nome del P.M.;
6. istanza presentata dal Legale incaricato dalla Compagnia assicuratrice di veicolo coinvolto in un sinistro stradale, citata a comparire in sede di giudizio civile, tesa a conoscere notizie sul procedimento penale verosimilmente sorto, in relazione all'accertato e documentato sequestro penale del veicolo assicurato;
7. istanza presentata dal Legale incaricato dalla Compagnia assicuratrice di veicolo coinvolto in un incendio (artt. 423 c.p. e 424 c.p.), con richiesta di conoscere il numero di R.G. e il nome del magistrato;
8. istanza presentata dal delegato di uno studio investigativo, fiduciario di compagnia assicuratrice, con allegata lettera di incarico contenente i dati relativi al sinistro stradale, con richiesta di conoscere il numero di R.G. e il nome del P.M.;

Così riepilogate le ipotesi date vanno intanto fissati dei principi generali:

- **legittimati** a presentare istanza sono esclusivamente **il legale rappresentante della società assicuratrice** (ovvero funzionario munito di procura) e **l'avvocato difensore** della stessa, previa allegazione di lettera di incarico o di procura contente indicazione della specifica vicenda (dati del sinistro stradale, generalità delle parti interessate, dati dell'evento da colpa professionale, dati dell'evento di danno , etc...) ;
- l'istanza deve essere obbligatoriamente accompagnata da **idonea documentazione** dalla quale emerga che la Compagnia di assicurazione (e, prima ancora, l'assicurato) è già a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale (e dunque: denunzia/ querela dell'assicurato o della controparte; decreto o verbale di sequestro; avviso di accertamento tecnico non ripetibile ex art, 360 c.p.p., ecc.);
- **in pendenza di indagini preliminari**, sempre che non vi sia il dissenso del magistrato titolare, possono essere comunicati i dati del procedimento (numero di R.G. e nome del magistrato assegnatario), ad eccezione delle ipotesi in cui l'iscrizione riguardi anche reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p. (nel qual caso sarà rilasciata attestazione negativa nei termini di cui all'art. 110 *bis* ultima parte, Disp. att. c.p.p.);
- **in caso di archiviazione** e di **richiesta di rinvio a giudizio** oltre ai dati estrinseci del procedimento (numero di R.G. e nome del magistrato assegnatario), può essere fornita notizia sullo stato del procedimento;
- **in caso di trasmissione del procedimento ad altra Autorità Giudiziaria**, la Compagnia di assicurazioni è legittimata a ricevere comunicazione del numero di R.G. e dell'A.G. ritenuta competente, sia in veste di persona offesa che in veste di potenziale responsabile civile;
- **lo studio di investigazione delegato dalla compagnia di assicurazioni sulla scorta dì un incarico fiduciario, non essendo riconducibile ad alcuna delle figure del codice di rito, né potendo essere assimilato *tout court* all'avvocato difensore, non è legittimato a ricevere le comunicazioni ex art. 335 c.p.p.**

Nei casi sopra riepilogati la richiesta di informazioni in merito alla iscrizione sui registri delle notizie di reato (Mod. 21, 21 *bis*, Mod. 44) dei procedimenti penali aventi ad oggetto i reati sopra indicati potrà essere depositata dai difensori/ fiduciari della Compagnia di assicurazione con le modalità di legge secondo le modalità attualmente in uso per tutte le comunicazioni verso la Procura della Repubblica da parte dei difensori.

L'Avvocato dovrà allegare copia dell'incarico conferitogli dalla Compagnia di assicurazione.
L'Ufficio rilascerà le informazioni previste, su conforme indicazione del magistrato assegnatario del procedimento, il quale potrà ovviamente pronunciarsi in senso contrario. Copia della richiesta del Legale e della delega della Compagnia assicuratrice verrà comunque inviata al magistrato titolare del procedimento interessato per l'inserimento nel fascicolo processuale.

Pertanto, in relazione alle istanze depositate secondo le modalità sopra indicate, l'Ufficio è autorizzato a comunicare direttamente alle Compagnie di assicurazione:

- per i procedimenti iscritti a modello 21 e a modello 44 pendenti in fase di indagini preliminari, il numero di R.G. ed il nome del magistrato assegnatario del procedimento, ad eccezione dei casi in cui l'iscrizione riguardi anche reati dì cui all'art. 407, comma 2 lett. a) c.p.p. (nel qual caso sarà rilasciata attestazione negativa nei termini di cui all'art. 110 *bis* ultima parte, Disp. art. c.p.p.);
- per i procedimenti definiti con richiesta di archiviazione, con richiesta di rinvio a giudizio o con altra forma di esercizio dell'azione penale, il numero di R.G., il nome del magistrato assegnatario del procedimento e lo stato del procedimento stesso.

Le istanze di accesso ai dati del procedimento presentate da soggetti diversi da quelli sopra indicati e/o con modalità diverse da quelle sopra descritte sono irricevibili.

Nei casi dubbi, l'Ufficio trasmetterà le istanze, per la loro valutazione, al magistrato assegnatario del procedimento o, in mancanza di quest'ultimo (ad es. magistrato trasferito o in congedo), al Procuratore o al Procuratore Aggiunto a seconda dell'area di assegnazione del magistrato.

Nell'occasione appare opportuno ridefinire le modalità di rilascio delle informazioni relative ad incidenti stradali (artt. 11 C.d.S. e 21 Reg. att. C.d.S.).

Al fine di semplificare il rilascio di dette informazioni, così da consentite più rapide decisioni in merito all'opportunità della proposizione della querela a tutela dei propri diritti e più rapide procedure risarcitorie delle Compagnie di

assicurazione, questo Ufficio ha già disposto e comunicato che la copia degli atti relativi alla ricostruzione della dinamica dei sinistri stradali , anche per quelli che abbiano comportato lesioni personali colpose alle persone rimaste coinvolte, sia direttamente rilasciata dagli organismi di polizia giudiziaria procedenti, senza nulla osta ulteriore da parte di quest' Ufficio di Procura (artt. 11, comma 4. C.d.S. e art. 21, comma 3, Reg. att. C.d.S.).

Si ribadisce che tutti gli organismi di polizia, pertanto, anche in pendenza del termine per la presentazione della querela, nei casi sopra indicati, sono autorizzati, in via preventiva e generale, a rilasciare le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente stradale nonché alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi.

Restano esclusi e rimane pertanto ferma la necessità dell'autorizzazione di questo Ufficio i casi di incidente stradale che abbia causato la morte di una persona (art. 21, comma 5, Reg. cit.) nonché quelli che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime alle persone nonché nei casi di "prognosi riservata", qualora sia pendente un procedimento penale (art. 21, comma 6, Reg. cit.).

Il presente provvedimento ha efficacia a fare data dal 13 marzo 2024.

Si trasmetta, per opportuna conoscenza, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catania, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa ed al Presidente della Camera Penale di Siracusa.
Si pubblichi sul sito *web* della Procura della Repubblica di Siracusa.

Il Procuratore della Repubblica
Sabrina Gambino

Da prot.procura.siracusa@giustiziacert.it

Oggetto **Prot. 13/03/2024.0001108.U Direttiva per accesso ex art 355 c.p.p. per le Compagnie Assicurative.** 13/03/2024 10:06:19

A prot.pg.catania@giustiziacert.it, ord.siracusa@cert.legalmail.it

3 allegati:

Segnatura.xml (2.5 KB)

scans_temp_20240313100152_9031.pdf (506.8 KB)

prot._n._107.2024_Int._Direttiva_per_accesso_ex_art_355_c.p.p._per_le_Compagnie_Assicurative..pdf (2,182.2 KB)

